

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 04/09/2026 n. 1015

Settore IV

4.3 - Area Governo del Territorio

4.3.3 - UO Attività Amministrativa

OGGETTO: ART. 11 DEL D.P.R. N. 31 DEL 13/02/2017 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA RELATIVA ALLA INSTALLAZIONE DI OPERE TEMPORANEE CONSISTENTI IN PISCINA FUORI TERRA REMOVIBILE E CONTAINER SPOGLIATOIO CON BAGNI, SITO A MONTE SAN VITO IN VIA SELVA - RICHIEDENTE: DITTA STARDOG FUN A.S.D. A.P.S. - PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI.

IL TITOLARE DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DELEGATO DAL DIRIGENTE

VISTE:

- la nota prot. n. 12556 del 04/08/2026, pervenuta stessa data ed assunta al protocollo provinciale al n. 28422 del 05/08/2026, con la quale il Comune di MONTE SAN VITO ha trasmesso, per conto della Ditta STARDOG FUN A.S.D. A.P.S., l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii, e dell'art. 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- la nota prot. n. 28718 del 06/08/2026, con la quale l'Area Governo del Territorio del Settore IV della Provincia di Ancona, ha comunicato al Comune di MONTE SAN VITO ed alla ditta richiedente, l'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione chiesta, e la conclusione dello stesso prevista per il 03/10/2026;

RICHIAMATA la relazione istruttoria ns. prot. n. 29409 del 13/08/2026, redatta dal responsabile del procedimento, Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV, ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del D.P.R. 31/2017, dalla quale risulta quanto segue:

“(...) che l'intervento ricade in una zona vincolata ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” art.142 c.1 lett. c) – Fiumi, torrenti, corsi d'acqua, interessando la fascia di rispetto del Torrente Guardengo - (c.d. Galasso acque).

L'area oggetto di intervento interessa un terreno agricolo destinato all'attività agricola e all'addestramento cani situato in un lotto pianeggiante privo di vegetazione ubicato in VIA SELVA n.166 nel Comune di Monte San Vito al confine con il Comune di Monsano.

Tale zona, come riconosciuto dal Comune nell'attestazione di conformità urbanistica allegata all'istanza, risulta individuata nel vigente PRG come “EUG “SOTTOZONE AGRICOLE DI CONTATTO CON GLI SPAZI URBANI - SOTTOZONE A VINCOLO DI INEDIFICABILITA' – GALASSO e EUF “SOTTOZONE AGRICOLE DI CONTATTO CON GLI SPAZI URBANI - SOTTOZONE A VINCOLO DI INEDIFICABILITA' – CORSI D'ACQUA” normate dagli artt. 52 e 55 delle N.T.A. del Piano Regolatore Generale vigente adeguato al Piano Paesistico Ambientale Regionale.

Allo stato attuale l'area in oggetto presenta spazi recintati, un'area ad orto, ed aree con prato verde e siepi lineari; è inoltre presente un manufatto in legno per deposito attrezzi.

L'intervento che si intende eseguire riguarderà, in particolare, l'installazione di manufatti temporanei, da installare durante il periodo estivo per un massimo di 180 giorni, consistenti in:

- **piscina removibile fuori terra** - installazione di una piscina appoggiata direttamente al terreno, per la balneazione dei cani con i loro padroni.
- **container monoblocco coibentato** - dove verranno ricavati tre spazi, uno spogliatoio di 7,34 mq e due servizi igienici di 3,60 mq.

Il container sarà propedeutico per l'utilizzo della piscina. Per il corretto funzionamento dei servizi igienici sarà realizzato un impianto fognario a subirrigazione.

Sia la piscina che il container saranno posti all'interno del terreno e non visibili direttamente dalla strada.

La piscina sarà collocata in un'area circoscritta da siepi lineari e risulterà visibile solo entrando in quella determinata zona, mentre il container sarà posto a margine dell'area con ghiaia permeabile comunque in area interna circondata da siepi che nasconderà quasi interamente il manufatto.

Il tutto come meglio descritto ed illustrato negli elaborati presentati a corredo dell'istanza.

Considerato che:

- *l'intervento è riconducibile alle tipologie di lavoro di cui alle voci B.25 e B.26 dell'Allegato B del D.P.R. n. 31/2017;*
- *l'area interessata si colloca in una zona agricola fortemente antropizzata in quanto a margine della strada provinciale 76 e in aderenza ad aree avente destinazione produttiva-industriale;*
- *sia la piscina che il container saranno posti all'interno del terreno e non visibili direttamente dalla strada e saranno schermate attraverso siepi di fotinia collocate su vasi;*
- *in considerazione della collocazione, delle modeste dimensioni, della tipologia, del carattere temporaneo e reversibile dei manufatti da installare, non produrrà, pertanto, una sensibile variazione del complessivo effetto percettivo e scenico dell'area soggetta a tutela.*

Per quanto sopra esposto, fermo restando la competenza del Comune in merito alla conformità urbanistico-edilizia dell'intervento, si propone di esprimere parere favorevole all'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione dei lavori di "INSTALLAZIONE OPERE TEMPORANEE CONSISTENTI IN PISCINA FUORI TERRA REMOVIBILE E CONTAINER SPOGLIATOIO CON BAGNI", identificati al Catasto Fabbricati al Foglio 20 part. 296-1287-1288, in quanto compatibili con i vincoli di legge e le prescrizioni del Piano Paesaggistico, nel rispetto delle prescrizioni seguenti, in linea con quanto indicato dal Comune nell'attestazione di conformità urbanistica allegata all'istanza e proposto nel progetto:

- *le opere dovranno avere carattere temporaneo nel rispetto dell'art. 6 del D.P.R.*

380/2001 e s.m.i. e dell'art. 9 (strutture temporanee) del Regolamento Interventi Edilizi Minori (delibera Consiglio Comunale n. 10/2003) e soggette a presentazione di idonea pratica edilizia;

- *il posizionamento delle opere dovrà avvenire senza alterare la conformazione del terreno circostante garantendo l'assenza di fondazioni e impermeabilizzazioni permanenti ed il mantenimento della schermatura vegetale;*
- *il container previsto dovrà avere una finitura opaca o satinata a bassissima riflettanza con una tonalità coerente con il contesto vegetale e rurale (gamma delle terre) evitando quindi colori accesi e superfici metalliche riflettenti.”.*

CONSIDERATO che con nota prot. n. 29409 del 13/08/2026 la scrivente Area ha provveduto a trasmettere alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino la “*motivata proposta di accoglimento*” di cui sopra, unitamente alla documentazione allegata all’istanza presentata dal Comune di MONTE SAN VITO, al fine di ottenere il parere di cui al comma 5 dell’art. 11 del D.P.R. n. 31/2017;

- avendo la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino ricevuto la relazione di cui sopra in data 14/08/2026, il parere vincolante doveva essere reso entro il 03/09/2026 (20 gg. dalla data di ricevimento della relazione istruttoria - art. 11, comma 5, D.P.R. n. 31/2017);

CONSIDERATO che è decorso inutilmente il termine previsto dall’art. 11, comma 5, D.P.R. n. 31/2017 senza che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche abbia reso il prescritto parere vincolante in merito all’intervento in oggetto;

VISTO l’art. 11, comma 9, del D.P.R. n. 31/2017, secondo il quale, in caso di mancata espressione del parere vincolante da parte della Soprintendenza, nei tempi previsti dal comma 5 del medesimo articolo, si forma il silenzio assenso come disposto dall’art. 17-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., e l’amministrazione competente ne prescinde e rilascia l’autorizzazione;

RITENUTO, per tutto quanto sopra specificato e per le motivazioni espresse nella suddetta relazione istruttoria, ai soli fini dell’art. 146 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii., e dell’art. 11 del D.P.R. 31/2017 di poter esprimere parere favorevole al rilascio

dell'autorizzazione paesaggistica per le opere di che trattasi, proposte dalla Ditta STARDOG FUN A.S.D. A.P.S. nel Comune di MONTE SAN VITO, in VIA SELVA, con le prescrizioni contenute nel dispositivo;

VISTI:

- l'art. 11 *"Semplificazioni procedurali"* del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017 *"Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata"* entrato in vigore il 06/04/2017;
- l'Art. 146 *"Autorizzazione"* del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii.;
- *i commi 5, 7 e 9 dell'art. 30 L.R. 30 novembre 2023, n. 19 relativi alle deleghe di funzioni all'Ente Provincia in materia di paesaggio;*
- l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;
- il *"Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'Ente"*, della Provincia di Ancona, da ultimo modificato con Decreto del Presidente della Provincia n. 131 del 14/11/2025;
- Il Decreto del Presidente della Provincia n. 97 del 18/06/2026 con cui è stato conferito, ai sensi dell'art.110 del TUEL, a decorrere dal 01 luglio 2026 e per un periodo non eccedente la durata del mandato del Presidente, l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore IV, all'Arch. Sergio Bugatti;
- La Determinazione Dirigenziale n. 774 del 01/07/2026 del Dirigente del Settore IV - con la quale si aggiorna la delega di funzioni all'Arch. Massimo Orciani, titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione dell'Area *"Governo del Territorio"* del medesimo Settore, conferito con determinazione dirigenziale n. 1810 del 23/12/2025, con decorrenza dal 01 gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2027;

ATTESO che il Responsabile del procedimento è, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, l'Arch. Massimo Orciani, Titolare di incarico di Elevata Qualificazione dell'Area *"Governo del Territorio"* del Settore IV della Provincia di Ancona;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del Procedimento e del Titolare di incarico di E.Q. delegato dal Dirigente;

DETERMINA

- I. Di rilasciare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, l'autorizzazione paesaggistica semplificata, relativamente alle opere di "INSTALLAZIONE OPERE TEMPORANEE CONSISTENTI IN PISCINA FUORI TERRA REMOVIBILE E CONTAINER SPOGLIATOIO CON BAGNI", nel Comune di MONTE SAN VITO, in VIA SELVA, proposte come da istanza presentata dalla Ditta STARDOG FUN ASD APS e trasmessa dal Comune di MONTE SAN VITO con nota prot. n. 12556 del 04/08/2026, pervenuta in pari data e registrata al ns. prot. n. 28422 del 05/08/2026, nel rispetto dei contenuti della relazione istruttoria del Settore IV – Area Governo del Territorio, n. 29409 del 13/08/2026, trascritta in narrativa e che qui s'intende integralmente riportata.
- II. Di dare atto, che secondo l'art. 11, comma 11 del D.P.R. n. 31/2017, che rimanda a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *"l'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione. ... Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento ..."*.
- III. Di dare atto che, ai sensi del comma 12 dell'Art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado. Il ricorso al TAR può essere proposto entro 60 giorni, il ricorso straordinario

può essere proposto entro 120 giorni, sempre calcolati dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto.

- IV.** Di dare atto che la presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio legittimante l'intervento urbanistico in oggetto.
- V.** Di dare atto che il Comune di MONTE SAN VITO, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.P.R. n.380/2001, è tenuto all'osservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, e che restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle norme urbanistico-edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località.
- VI.** Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L..
- VII.** Di pubblicare, ai sensi del comma 13 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, la presente autorizzazione nell'elenco liberamente consultabile per via telematica sul sito www.provincia.ancona.it.
- VIII.** Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Soprintendenza ABAP-AN-PU, al Comune di MONTE SAN VITO ed al richiedente.
- IX.** Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- X.** Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a Responsabile il Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV.

Ancona, 04/09/2026

IL TITOLARE DI INCARICO DI ELEVATA
QUALIFICAZIONE DELEGATO DAL DIRIGENTE

ARCH. ORCIANI MASSIMO

(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. ORCIANI MASSIMO

REDATTORE: CARDARELLI

Classificazione 11.04.03

Fascicolo 2026/1508